

## LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023*), di seguito denominata legge;
- b) richiamato, in particolare, l'articolo 22, comma 3, della legge che prevede che, per l'anno 2021 e ad integrazione dei contributi previsti dal comma 1, lettera b) del medesimo articolo, la Regione concede un contributo straordinario alle scuole di sci in regola per l'apertura al pubblico nella stagione invernale 2020/2021 ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 44/1999, da ripartirsi sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS);
- c) richiamato l'articolo 30 della l.r. 15/2021, il quale prevede che l'aiuto di cui all'articolo 22 della medesima legge è concesso ai sensi della sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495);
- d) richiamato, altresì, l'articolo 32, comma 3, della l.r. 15/2021, che rinvia a deliberazione della Giunta regionale la disciplina di ogni ulteriore requisito, aspetto, compreso il dettaglio della tipologia delle spese ammissibili, modalità e termini procedurali per la concessione degli aiuti di cui al citato capo II, inclusi quelli di cui all'articolo 22, comma 3;
- e) ritenuto, pertanto, di dover definire le disposizioni recanti i criteri di riparto e le disposizioni applicative per la concessione del contributo di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 15/2021, per garantire chiarezza delle procedure, celerità delle tempistiche e uniformità dei processi, anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici e digitali per la presentazione delle domande;
- f) visti i criteri di riparto nonché le disposizioni applicative per la concessione del contributo di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 15/2021, come dettagliate nell'allegato 1 alla presente deliberazione;
- g) preso atto del parere espresso dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato con nota prot. n. 2659 in data 29 luglio 2021 in merito alla conformità della presente deliberazione alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, come previsto dalle procedure approvate con deliberazione n. 1843 in data 30 dicembre 2016;
- h) dato atto che l'AVMS, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento turismo, sport e commercio n. 3524/T in data 21 luglio 2021, ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione;
- i) considerato che il Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio, in assenza del dirigente della Struttura enti e professioni del turismo dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio ha verificato che, il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito della Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo I (Spese correnti) attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

- j) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- k) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio, in assenza del Dirigente della Struttura enti e professione del turismo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- l) su proposta dell'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz;
- m) ad unanimità di voti favorevolmente espressi,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le disposizioni recanti i criteri di riparto e le disposizioni applicative per la concessione dei contributi straordinari a favore delle scuole di sci, di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 15/2021, come declinate nell' Allegato n. 1 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di prenotare, per l'anno 2021, al fine della concessione dei contributi di cui al punto 1) la spesa complessiva pari a euro 1.000.000 (unmilione) sul capitolo U0025635 "Trasferimenti correnti a favore delle scuole di sci valdostane per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) (avanzo 2020)", del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/23, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di dare atto che i contributi oggetto della presente deliberazione saranno liquidati entro il corrente anno;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione.

§

## **ALLEGATO N. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1009 in data 13 agosto 2021**

### **DISPOSIZIONI RECANTI I CRITERI DI RIPARTO E LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE SCUOLE DI SCI, DI CUI ALL'ARTICOLO 22, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2021, N. 15.**

#### **ARTICOLO 1 - BENEFICIARI**

1. Possono beneficiare dei contributi straordinari previsti dall'articolo 22, comma 3, della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023*), di seguito denominata legge, le scuole di sci in regola per l'apertura al pubblico nella stagione invernale 2020/2021 ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 44/1999.
2. I contributi di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 15/2021 sono concessi ad integrazione di quelli concessi dall'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS) alle medesime scuole di sci ai sensi del comma 1, lettera b) del medesimo articolo.

#### **ARTICOLO 2 - DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO**

1. L'aiuto è concesso ai sensi della sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495).
2. L'aiuto è concesso fino al massimale complessivo di euro 1.800.000 per operatore economico, al lordo di oneri e imposte. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall'Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, gli operatori economici richiedenti dovranno segnalare, sotto la propria responsabilità, eventuali aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata (punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Vedi FAQ al seguente indirizzo: [https://www.regione.vda.it/affari\\_legislativi/aiutidistato/nozioneedisciplinaiutidistato/faq\\_nozione\\_unita\\_economica\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/aiutidistato/nozioneedisciplinaiutidistato/faq_nozione_unita_economica_i.aspx).

#### **ARTICOLO 3 – REQUISITI SOGGETTIVI**

1. Oltre a quelli previsti all'articolo 1, costituiscono requisiti di accesso ai contributi i seguenti:
  - a) che il beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;

- b) non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
- c) **in alternativa a quanto riportato alla lettera b)**, SOLO PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE, come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, non essere attualmente soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione (Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando la condizione di cui in b);
- d) non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000).

#### **ARTICOLO 4 – CRITERI DI RIPARTO**

1. I contributi sono concessi in proporzione alla media dei ricavi dichiarati dalle scuole di sci nei periodi di imposta 2017- 2018 - 2019, escludendo l'anno d'imposta con compenso o ricavo più basso.
2. I ricavi presi in considerazione sono quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi riportati al quadro RE - rigo RE2 – compensi derivanti dall'attività professionale.
3. Nei casi di Scuole di sci costituite e in regola per l'apertura al pubblico a partire dalla stagione invernale 2020/2021, il contributo è determinato in misura fissa e forfetaria in euro 5.000.

#### **ARTICOLO 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La domanda può essere presentata:
  - a) dal beneficiario;
  - b) da un delegato del beneficiario, munito di apposita delega per la presentazione della domanda di contributo.
2. La domanda deve essere redatta esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale, tramite il sistema di autenticazione SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o tramite Carta d'identità elettronica (CIE).
3. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del corretto inoltro della stessa.
4. Le domande di contributo a fondo perduto non sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della tabella di cui all'allegato B del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (cfr. Risposta a interpello Agenzia delle entrate n. 37 dell'11 gennaio 2021, che qualifica in termine di sussidi i contributi destinati a soggetti danneggiati a seguito dell'epidemia da COVID-19).
5. L'invio delle domande deve essere effettuato a partire dalle ore 14 del 13 settembre e, a pena di esclusione, non oltre le ore 23.59 del 30 settembre 2021. Ai fini del rispetto dei termini di

presentazione della domanda, si considera la data di registrazione a sistema. La domanda si intende regolarmente inoltrata se il richiedente o il delegato riceve dal sistema la conferma della consegna.

6. Una volta completata la procedura di compilazione, inviata la domanda tramite la piattaforma dedicata e ricevuta conferma della consegna, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente intenda modificare il contenuto della domanda, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e, perdendo la priorità temporale acquisita, presentare, entro il termine ultimo previsto dal comma 5, una nuova domanda. L'ultima domanda trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
7. La Struttura regionale responsabile del procedimento di concessione dei contributi è la S.O. Enti e professioni del turismo.
8. Nella domanda, il richiedente è inoltre tenuto ad attestare con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:
  - a) il codice fiscale e la partita IVA del beneficiario, nonché il codice fiscale dell'eventuale delegato, nel caso in cui il richiedente abbia delegato un soggetto terzo alla presentazione dell'istanza;
  - b) che la scuola di sci è stata in regola per l'apertura al pubblico nella stagione invernale 2020/2021 ai sensi degli articolo 20 e 21 della l.r. 44/1999;
  - c) che il beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
  - d) di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
  - e) **in alternativa a quanto riportato alla lettera d)**, SOLO PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE, come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non essere attualmente soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione (Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando la condizione di cui in d);
  - f) che il beneficiario non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
  - g) eventuali aiuti ricevuti da imprese direttamente o indirettamente collegate alla dichiarante, operanti sullo stesso mercato o su mercati contigui, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del presente allegato;
  - h) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 53 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf), l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo

oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;

- i) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
  - j) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione, di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
  - k) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it), ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
  - l) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
  - m) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
9. La domanda deve contenere, pena la revoca dell'intero contributo concesso, l'impegno del beneficiario a consentire l'effettuazione di controlli in merito a quanto dichiarato nella domanda presentata e a fornire, a richiesta della Struttura regionale competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento del contributo che deve essere a tal fine debitamente conservata.
10. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto appositamente delegato, tale soggetto deve allegare alla domanda copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e avente data antecedente a quella di presentazione della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli da parte della Struttura responsabile del procedimento. La domanda deve contenere, pena la revoca dell'intero contributo concesso, l'impegno del beneficiario a consentire l'effettuazione di controlli in merito a quanto dichiarato nella domanda presentata e a fornire alla Struttura regionale competente ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento del contributo che deve essere a tal fine debitamente conservata.

## **ARTICOLO 6 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3bis, della l. 241/1990, i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di

prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 10; in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla revoca del contributo, il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 12.

2. Tenuto conto che i criteri di riparto si basano sul complesso dei dati forniti da tutti i richiedenti aventi titolo (sistema a bando unico con scadenza il 30 settembre 2021, i contributi sono concessi a seguito dello spirare del termine ultimo di presentazione delle domande in relazione ai dati autodichiarati da tutti i richiedenti e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
3. I contributi sono in ogni caso concessi ai singoli beneficiari nei limiti degli importi dagli stessi dichiarati come media dei ricavi nei periodi di imposta considerati, ai sensi dell'articolo 4.
4. Ai sensi dell'articolo 10bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo, in quanto destinato ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorre a tassazione e non sono, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

## **ARTICOLO 7 - PROCEDIMENTO**

1. Il dirigente della Struttura regionale competente è responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni.
2. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo decorre dalla data di scadenza del bando (30 settembre 2021) e al ricevimento a sistema di tutte le domande tempestivamente presentate. La piattaforma dedicata, completata la procedura di inserimento della domanda, genera automaticamente una ricevuta, scaricabile in formato pdf, che equivale, quanto agli effetti, a comunicazione di avvio del procedimento.
3. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della Struttura competente entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando (30 settembre 2021).
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare al contributo, lo stesso può inviare istanza di rinuncia mediante la piattaforma regionale dedicata. Nel caso in cui la predetta istanza venga formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo è archiviata d'ufficio, senza ulteriore seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia venga presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il dirigente della Struttura competente dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo, ancorché non ancora erogato.
5. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura competente in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.
6. L'erogazione del contributo è effettuata, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, da parte del dirigente della Struttura competente.

## **ARTICOLO 8 - ISTRUTTORIA AUTOMATICA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. L'istruttoria è automatica ed è volta a verificare, tramite la piattaforma regionale dedicata, la completezza e la regolarità della domanda, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente o dal suo delegato. Sulla base dei dati autodichiarati dai richiedenti, l'istruttoria determina l'ammontare dei contributi spettanti alla singole scuole di sci in applicazione dei criteri di riparto indicati all'articolo 4 del presente atto.

## **ARTICOLO 9 - CUMULO**

1. I contributi possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo, nei limiti dallo stesso previsti. I contributi possono essere altresì cumulati con aiuti concessi ai sensi dei regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti da tali regolamenti. Se il cumulo comporta il superamento dell'importo di 1.800.000 euro, l'importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del plafond ancora disponibile, in applicazione dell'articolo 14, comma 4, del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.
2. I contributi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge non sono cumulabili con i contributi previsti all'articolo 9 (Bonus ai titolari di partita IVA) della legge.

## **ARTICOLO 10 - CONTROLLI**

1. La Struttura regionale competente dispone idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, su un campione estratto a sorte dall'elenco dei contributi erogati nell'anno di riferimento, non inferiore al 5 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la struttura regionale competente può richiedere, anche nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività, tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

## **ARTICOLO 11 - REVOCA DEL CONTRIBUTO**

1. Si provvede alla revoca dei contributi concessi:
  - a) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione;
  - b) nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli impegni di cui all'articolo 5, comma 9.



2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, l'importo maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.

## **ARTICOLO 12 - SANZIONI**

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 10 del presente allegato, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 11, comma 1, lettera a), incorre:
  - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
  - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (confisca);
  - c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.999,96, la sanzione amministrativa, è irrogata da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

## **ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI**

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento 2016/679 - è individuata nell'articolo 22, comma 3, della legge, che ha previsto, ad integrazione dei contributi di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo, la concessione di un contributo straordinario a favore delle scuole di sci in regola per l'apertura al pubblico nella stagione invernale 2020/2021 ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 44/1999. L'articolo 32, comma 3, della legge attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore modalità, termine o adempimento concernente il procedimento di concessione e liquidazione del bonus/contributo.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è la S.O. Enti e professioni del turismo. INVA assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare, ai sensi dell'articolo della legge regionale per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del contributo. I dati personali oggetto di trattamento, raccolti sono, in particolare, i seguenti:
  - i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti) e dei delegati alla trasmissione;
  - l'IBAN del richiedente il contributo;

- i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia del beneficiario ai sensi del d.lgs. 159/2011;
  - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo, compreso il controllo sul mantenimento per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda dell'attività oggetto di contributo, e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
  4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par.1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
  5. I dati trattati sono inoltre comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese (AVMS, Agenzia delle entrate, Comuni, Ministero dell'interno, Registro nazionale aiuti, Guardia di finanza, Autorità giudiziarie) e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.
  6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.